



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui redditi e sulle  
attività produttive

Ufficio Redditi fondiari e di lavoro

Roma, 16 OTT. 2014

ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI T  
VICOLO GALASSO 19  
38122 TRENTO (TN)

Prot. 2014/131773

**OGGETTO:** Consulenza giuridica n. 954-55/2014  
Associazione/Ordine ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI T  
Codice Fiscale 80009950223  
Istanza presentata il 22/08/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 della L n. 183 del 2011, è stato esposto il seguente

#### QUESITO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in oggetto ha chiesto chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti disciplinate dall'art. 10 della legge 12/11/2011, n. 183, e dal DM 8/2/2013, n. 34, e alla applicabilità della ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25 del DPR n. 600 del 1973.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che il reddito prodotto dalle società tra professionisti costituita nella forma di s.r.l. sia inquadrabile nella categoria dei redditi di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 54 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e non in quella del reddito d'impresa, in quanto, ai fini della configurazione dei redditi in questione, occorre tenere conto dell'elemento oggettivo dell'attività di tipo professionale svolta e non di quello soggettivo del tipo di ente giuridico adottato. Conseguentemente, i compensi per le prestazioni eseguite devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto del 20 per cento ai sensi dell'art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e in capo ai soci trova applicazione il criterio di tassazione per trasparenza.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile", ossia società di persone, società di capitali e cooperative.

Il successivo comma 4 dell'art 10 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito s.t.p.) le società il cui atto costitutivo preveda, fra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Il comma 5 dell'art. 10 prevede, inoltre, che la denominazione sociale della s.t.p., in

qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

Il regolamento di attuazione, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con decreto n. 34 del 2013, prevede, tra l'altro, che:

-la società tra professionisti è iscritta, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia nella sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 96 del 2001 (art. 7) e in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti (art. 8, comma 1);

-ferma la responsabilità disciplinare del socio-professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta (art. 12, comma 1).

In base alle disposizioni richiamate risulta che le s.t.p. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa.

Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.

Ne consegue che anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine

determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.

Con riferimento al caso prospettato, i redditi prodotti dalla s.t.p. costituita nella forma di s.r.l. costituiscono redditi di impresa ai sensi dell'articolo 81 del TUIR, con la conseguenza che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973. La predetta qualificazione rileva anche ai fini dell'applicazione dell'IRAP di cui al d.lgs. n. 446 del 1997.

**PER IL DIRETTORE CENTRALE  
IL CAPO SETTORE**

Gaetano Scala

